

# REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

A.N.S.SA.T.

## TITOLO I

### **Degli scopi statutari**

#### **Art.1**

Allo scopo di attuare compiutamente gli scopi previsti all'art.3 dello statuto spetta al Consiglio Direttivo A.N.S.SA.T. di adottare delibere che consentano:

- 1) dare concreto impulso alle strutture e ai servizi centrali dell'A.N.S.SA.T., anche mediante la costituzione di dipartimenti, comitati tecnici o commissioni, i quali provvederanno ad organizzare l'assistenza degli associati in maniera tecnico-operativa fiscale, amministrativa, sindacale anche mediante seminari e convegni;
- 2) di promuovere lo studio e la realizzazione di forme di integrazione e di collaborazione economica tra gli associati, anche mediante accordi di carattere consortile relativi al finanziamento dell'attività, all'approvvigionamento dei mezzi, degli strumenti e dei servizi, alla formazione dei prezzi, al rapporto con l'utenza e alla crescita professionale mediante la definizione di standard e/o l'acquisizione di certificazioni di qualità;
- 3) di fissare le linee generali di politica sindacale di cui al successivo art.14 nella stipulazione dei contratti o accordi di lavoro;
- 4) di dare impulso per una corretta informazione di una sensibilità pubblica sull'attività dei soci nonché a tutela della categoria stessa.

## TITOLO II

### **Associati**

#### **Art.2**

L'ammissione all'A.N.S.SA.T. è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'azienda interessata e la qualità di associato si acquista alla data della delibera.

Alla domanda di iscrizione redatta su apposito modulo predisposto dall'A.N.S.SA.T. devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia della licenza di P.S. per l'esercizio dell'attività (per le aziende di vigilanza di sicurezza che ne fossero in possesso);
- copia Decreto di autorizzazione del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato per l'esercizio dell'attività (per le società di assistenza) e della Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione del decreto stesso;

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e per le società tale certificato dovrà indicare anche l'insussistenza di procedure consorsuali e fallimentari in corso o avvenute negli ultimi 5 anni.

La domanda deve altresì contenere i dati relativi:

- le generalità del legale rappresentante e dell'eventuale Direttore dell'Istituto
- al numero dei dipendenti, alla domanda e alla posizione INAIL, al fine della giusta classificazione dell'Istituto per la determinazione dei contributi associativi;
- descrizione sintetica dell'organizzazione dell'attività svolta.

### **Art.3**

Ai fini della partecipazione alla vita associativa e dell'esercizio dei diritti di elettorato passivo, si considerano rappresentanti delle imprese associate:

- il legale rappresentante
- il Direttore dell'azienda o altro delegato

### **Art.4**

Ai fini e per gli effetti dell'art.4, ultimo comma dello statuto, il diritto di partecipare alle riunioni degli organismi associativi e i diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dagli associati in regola con il versamento dei contributi associativi e dei contributi di assistenza contrattuale.

Si considerano in regola con il pagamento dei contributi associativi le aziende che abbiano effettuato i relativi versamenti per l'esercizio finanziario precedente e per quello in corso alla data di riunione dei vari organi associativi, secondo le modalità e le scadenze fissate nelle apposite delibere assembleari.

### **Art.5**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.5, terzo comma dello statuto, l'associato che abbia cessato l'attività ha obbligo di darne comunicazione all'A.N.S.SA.T. entro 30 giorni dall'evento.

A tal fine fa fede la data di affrancatura alla posta risultante dal timbro o di attestazione di ricevimento della comunicazione.

In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente l'azienda interessata rimane debitrice dei contributi associativi dovuti per l'esercizio finanziario in corso alla data di cessazione dell'attività, salvo che il Consiglio Direttivo dell'A.N.S.SA.T. in occasione della delibera relativa alla dichiarazione di decadenza non si pronunci per la rinuncia al credito contributivo.

### TITOLO III

#### Degli organi

##### **Art.6**

Le adunanze degli organi associativi sono disposte a norma dello statuto A.N.S.SA.T. e all'inizio della riunione deve essere dato atto della validità dell'adunanza stessa.

Di ciascuna adunanza deve essere redatto verbale da trascrivere in apposito libro dopo l'approvazione del verbale stesso nella prima seduta successiva dell'organo.

Nel verbale deve essere dato atto del dissenso della minoranza.

Nell'ipotesi che la convocazione dell'organo sia effettuata su richiesta del Consiglio direttivo o degli associati, nel verbale deve essere annotata la procedura e la motivazione.

I verbali sono redatti dal segretario o da un funzionario di segreteria; in mancanza, da componente dell'organo all'uopo designato.

##### **Art.7**

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.10 dello statuto, il voto può essere palese o segreto.

Il voto palese è espresso per alzata di mano o per appello nominale.

Il voto segreto è espresso mediante apposita scheda predisposta dalla Segreteria, e deve essere preceduto dalla nomina degli scrutatori.

Il voto segreto è obbligatorio nella votazione per l'elezione delle cariche sociali, salvo che non si proceda per acclamazione su proposta di almeno un terzo dei componenti dell'organo, nonché nelle votazioni per l'esclusione dall'A.N.S.SA.T. dell'associato, nei casi previsti dall'art.5 dello statuto.

##### **Art.8**

Per l'elezione del Presidente dell'A.N.S.SA.T., del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non siano accolte le proposte del Consiglio Direttivo, l'assemblea può procedere alla elezione mediante la presentazione di liste di candidati per gli organi collegiali o di altre candidature per l'elezione del Presidente.

La proposta è ammessa se sottoscritta da un numero di associati possessori nel complesso di almeno un terzo dei voti attribuiti ai partecipanti all'assemblea.

In caso di presentazione di più liste è ammesso il solo voto di lista e ogni elettore può votare per una sola lista che deve contenere quale condizione di ammissibilità un numero di candidati pari a quello previsto dallo Statuto per l'Organo al quale la lista stessa si riferisce.

Nel caso che nessuna lista o nessun candidato alla Presidenza abbiano riportato la prescritta maggioranza assoluta dei voti validi, le votazioni saranno ripetute nella stessa seduta altre due volte. In caso di ulteriore esito negativo sarà convocata una successiva assemblea entro 30 giorni con il medesimo ordine del giorno.

#### **Art.9**

Il Presidente dell'A.N.S.SA.T. o chi ne fa le veci può chiamare a partecipare - senza diritto di voto - all'assemblea e al Consiglio Direttivo uno o più Consulenti.

#### **Art.10**

Agli effetti del diritto alla cooptazione fino a tre membri da parte del Consiglio Direttivo, si intendono idonee ad essere cooptate sia persone esterne alla categoria degli operatori del settore de quo, che persone operanti nel settore e non elette dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **Art.11**

Il Consiglio emana direttive per la gestione finanziaria ed amministrativa dell'A.N.S.SA.T., nonché per la disciplina sia del rapporto di lavoro con gli addetti della Segreteria Generale, sia dei rapporti di consulenza professionale con i Commissari zonali e con gli altri professionisti esterni.

#### **Art.12**

Le linee generali di politica sindacale, anche per i rapporti con le forze sociali e con le competenti Autorità, sono fissate dal Consiglio Direttivo e sono gestite con la collaborazione di una apposita Commissione nazionale della quale il Consiglio stesso nomina il Presidente e il Segretario, incaricando questi ultimi di proporre, ove ritenuto opportuno, altri membri allo stesso Consiglio.

La Commissione sindacale nazionale è assistita dal segretario dell'A.N.S.SA.T. e da eventuali consulenti all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo; essa rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

La carica di Commissario sindacale è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.

#### **Art.13**

La Commissione sindacale nazionale ha il particolare compito di:

- a) fare proposte al Consiglio Direttivo in materia sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, nonché in materia di addestramento e di formazione professionale;

- b) stipulare i Contratti di Lavoro secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo
- c) coordinare l'attività sindacale territoriale per la stipulazione degli accordi o contratti integrativi a livello locale, assicurando il rispetto delle linee direttive di politica sindacale e delle norme fissate in materia di Contratto Nazionale mediante un severo controllo del comportamento degli associati;
- d) svolgere ogni tipo di indagine per la preparazione ai contratti e per l'analisi dei costi;
- e) nominare eventualmente un Vice Presidente tra i suoi membri.

#### **Art.14**

La Commissione sindacale nazionale è convocata dal suo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con le modalità che la Commissione stessa stabilisce.

Le riunioni si svolgono di norma presso la sede nazionale dell'A.N.S.SA.T. e le delibere sono adottate validamente con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

In mancanza, le questioni sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo che decide.

Il Segretario della Commissione cura, con l'assistenza del Segretario dell'A.N.S.SA.T., la redazione dei verbali e la predisposizione e l'elaborazione della documentazione ritenuta utile ai lavori della Commissione stessa.

#### **Art.15**

La stipulazione del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale che delibera, previo parere del Consiglio Direttivo, al quale spetta di garantire la conformità dell'operato della Commissione Sindacale al mandato ricevuto.

### **TITOLO V**

#### **Dell'Amministrazione Finanziaria**

#### **Art.16**

L'Amministrazione Finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le direttive emanate dal Consiglio.

Le direttive dovranno in particolare riguardare:

- a) la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- b) le modalità di riscossione dei contributi;

- c) la messa in mora del debitore, l'emissione di ordini di pagamento e l'eventuale azione giudiziaria di recupero;
- d) la possibilità di sanatoria e rateizzazione del debito in casi eccezionali;
- e) la sede della Tesoreria.

**Art.17**

Al Tesoriere compete il rimborso delle spese vive sostenute per gestire l'amministrazione e per frequentare la tesoreria.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'erogazione di un emolumento annuo a favore del Tesoriere.

**Art.18**

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e sono approvate dall'assemblea ordinaria.

Firmati

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*

Desenzano,